

COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

70.

SEDUTA DI VENERDÌ 3 DICEMBRE 1971

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GUERRINI GIORGIO

INDICE

	PAG.
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
CERAVOLO SERGIO ed altri: Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi (3837)	651
PRESIDENTE	651, 652, 653
AZIMONTI, <i>Relatore</i>	651
CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i>	653
CERAVOLO SERGIO	652
CERVONE, <i>Sottosegretario di Stato per la marina mercantile</i>	653
RUSSO FERDINANDO	652, 653
Proposta di legge (Discussione e approvazione):	
BOLDRIN ed altri: Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 (3407)	654
PRESIDENTE	654
CAVALLARI	654
MAROCCO, <i>Relatore</i>	654
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	656

La seduta comincia alle 9,35.

PIRASTU, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.
(È approvato).

Discussione della proposta di legge Ceravolo Sergio ed altri: Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi (3837).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Ceravolo Sergio, Zucchini, Azimonti e Querci: « Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli dell'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi ». L'onorevole Azimonti ha facoltà di svolgere la relazione.

AZIMONTI, *Relatore*. Mi pare che la proposta di legge in discussione rientri nella logica del generale orientamento che da tempo ha assunto la Commissione trasporti in materia di servizi e soprattutto di organizzazione dei servizi portuali, e che ha trovato riconferma nella recente indagine conoscitiva che la Commissione ha condotto anche attraverso viaggi all'estero. Tale orientamento è quello di arrivare al più presto a dare agli enti portuali una organicità che possa garantire la unitarietà dei servizi e sottrarli all'intervento

delle aziende private, le quali, in base alla logica del profitto, incidono evidentemente anche sui costi relativi.

Perciò si può ben affermare che questa proposta di legge, almeno per quanto riguarda un settore dei servizi, potrebbe essere interpretata come una anticipazione, che si inserisce nel quadro generale già presente alla Commissione, rispetto al momento in cui si affronterà il problema di una legge-quadro per il regime portuale.

I motivi fondamentali di questa proposta di legge sono ampiamente illustrati nella relazione che accompagna il testo del provvedimento. L'articolo unico di cui essa consta appare abbastanza semplice e, nello stesso tempo, molto organico. Si tratta in sostanza di individuare gli articoli delle singole disposizioni di legge istitutive degli enti portuali di Genova, Savona e Napoli e di collegarli con il paragrafo secondo dell'articolo, nel quale si stabilisce quanto segue: « Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale » (sempre a carico delle ferrovie dello Stato, ma non più in regime di gestione di appalto a imprese private, bensì gestite direttamente dall'ente portuale). Gestione che dovrà essere effettuata attraverso apposite convenzioni.

La V Commissione, a cui è stato sottoposto il provvedimento per il parere, si è espressa favorevolmente, a condizione che il testo dell'articolo unico sia integrato con l'inserimento di un comma aggiuntivo che espressamente stabilisca che in sede di prima applicazione del provvedimento l'onere a carico dell'azienda ferroviaria non sia superiore a quello sostenuto dalla azienda ferroviaria medesima per i rispettivi appalti attualmente in atto.

Al Relatore sembra che questa condizione posta dalla V Commissione possa essere accettata. Si tratta adesso di emendare il terzo comma o di aggiungerne un altro. Quella di vincolare il primo esercizio alla spesa attualmente sostenuta pare una disposizione abbastanza logica.

Ritengo che con l'attuazione di questo provvedimento si potranno conseguire almeno due obiettivi. Il primo è quello di dare maggiore organicità e maggiore funzionalità nell'ambito del porto a questo servizio se esso è attribuito all'ente stesso a cui sono demandati altri compiti. Il secondo obiettivo è quello di conseguire delle economie di esercizio, dal momento che si esce dalla logica del pro-

fitto caratteristica delle imprese private e si affida il servizio a un ente pubblico.

Per tutti questi motivi, e dopo aver informato la Commissione del parere espresso dalla Commissione bilancio, concludo invitando gli onorevoli colleghi ad approvare la proposta di legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CERAVOLO SERGIO. Con questo provvedimento cerchiamo di risolvere uno fra i più delicati problemi nelle operazioni portuali che consiste, come sappiamo, nel coordinare e regolamentare il flusso discontinuo di merci che arriva via mare, con quello continuo che arriva via terra. Per assicurare l'efficienza di questo importante servizio è assolutamente necessaria una programmazione a carattere unitario all'interno del porto per quanto riguarda la direzione operativa e l'attività portuale.

L'esperienza ha dimostrato che, affidando alle imprese private l'espletamento del servizio, non si risolve il problema, perché il coordinamento deve essere svolto dall'ente portuale al quale deve essere affidata anche la direzione operativa, non avendo le società private a loro disposizione i mezzi necessari, appartenenti alle ferrovie dello Stato.

Le visite che alcuni di noi hanno avuto occasione di fare nei porti di cui ci stiamo occupando, hanno messo in rilievo come necessiti di essere urgentemente risolta questa particolare situazione che d'altra parte, come ha detto l'onorevole Azimonti, troverà una sua più ampia e precisa soluzione nella legge-quadro sui porti.

Sono convinto quindi dell'opportunità di approvare il provvedimento, anche accogliendo la condizione posta dalla Commissione bilancio. Ricordiamo poi che, mentre l'ente portuale non agisce per profitto, la stessa cosa ovviamente non si può dire per l'azienda privata, per cui — al limite — potrebbe anche verificarsi una riduzione dei costi, e comunque certo non ci sarà un aumento di oneri.

RUSSO FERDINANDO. Vorrei sapere dal rappresentante del Governo se anche altri porti si trovano nelle stesse condizioni che suggeriscono l'adozione del provvedimento in esame. In caso di risposta positiva sarebbe forse opportuno pensare ad una soluzione globale del problema.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Il Ministero della marina mercantile è favorevole al provvedimento in quanto con esso si compie un altro passo avanti verso la pubblicizzazione di alcuni servizi di basilare importanza, rendendo più armonico e coordinato il lavoro portuale.

Al Ministero non è estranea la preoccupazione sollevata dall'onorevole Russo però, essendo in questo momento la situazione peggiore nei tre porti considerati, riteniamo opportuno agire per essi nel più breve tempo possibile considerando che, con la legge-quadro di prossima approvazione, il principio potrà essere esteso a tutte le altre situazioni portuali che ne abbiano necessità.

Siamo pronti anche ad accogliere la modifica proposta dalla Commissione bilancio. Prima di concludere, devo rilevare che, al primo comma si fa riferimento alla legge istitutiva dell'ente autonomo dei porti della Regione campana. In effetti questa legge non esiste, esistendo per il momento soltanto quella istitutiva dell'Ente porto di Napoli, per cui sarebbe opportuno fare riferimento a quest'ultima.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Anche noi esprimiamo parere favorevole su questa proposta di legge, ricordando che analoga iniziativa era stata a suo tempo presa dal nostro Ministero, e che si era arenata per alcune difficoltà incontrate presso il Ministero del tesoro e quello della marina mercantile. Comunque noi la accogliamo, anche perché essa si colloca nella tendenza, che noi abbiamo praticamente confermato con una iniziativa presa nel corso della discussione del disegno di legge sugli organici, alla eliminazione, sia pure graduale, degli appalti, per cui, proprio in considerazione di questo fatto, esprimo il parere favorevole del dicastero che rappresento a questa proposta di legge e accetto quanto richiesto dalla Commissione bilancio nel suo parere per non gravare di ulteriori oneri il già deficitario bilancio delle ferrovie dello Stato.

RUSSO FERDINANDO. Desidero insistere per sapere in particolare se per l'ente portuale di Palermo gli impianti ferroviari sono dati in appalto così come per i tre porti di cui ci stiamo interessando. In caso affermativo chiedo l'estensione del provvedimento all'ente porto di Palermo.

CERVONE, *Sottosegretario di Stato per la marina mercantile*. Per quanto riguarda Pa-

lermo la questione non dovrebbe porsi, perché in base alla legge istitutiva scopi dell'ente sono quelli relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti da realizzare, esclusi gli impianti ferroviari.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico. Ne do lettura:

ARTICOLO UNICO.

Il punto 6) dell'articolo 3 della legge 1° marzo 1968, n. 173, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Savona; il punto 4) dell'articolo 1 della legge 16 gennaio 1946, n. 801, istitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova; il punto 8) dell'articolo 2 della legge istitutiva dell'Ente autonomo dei porti della regione Campania, sono sostituiti dal seguente:

« Provvedere all'esercizio ferroviario, alla esecuzione e alla manutenzione dei relativi impianti e all'espletamento dei servizi connessi nell'ambito della giurisdizione portuale.

Con apposita convenzione saranno previste le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle Ferrovie dello Stato, conseguenti all'espletamento del servizio.

La convenzione dovrà stabilire, inoltre, le condizioni e l'obbligo dell'Ente porto di fornire i mezzi e gli attrezzi necessari all'espletamento del servizio ».

Il sottosegretario Cervone ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire le parole: « della legge istitutiva dell'Ente autonomo dei porti della regione Campania », *con le altre:* « della legge 6 maggio 1940, n. 500, istitutiva dell'Ente autonomo del porto di Napoli ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo unico della proposta di legge con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Il relatore ha presentato il seguente articolo aggiuntivo che, se approvato, diverrà lo articolo 2 del provvedimento:

Aggiungere il seguente articolo:

ART. 2.

Per il primo esercizio di applicazione della presente legge, le spese da porre a carico dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello

Stato non dovranno essere superiori a quelle sostenute dall'Azienda medesima per gli appalti in corso all'entrata in vigore della presente legge:

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

La proposta di legge sarà votata a scrutinio segreto in fine di seduta.

Discussione della proposta di legge Boldrin ed altri: Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 (3407).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Boldrin, Alesi, Ballarin, Cavallari, Degan, Moro Dino e Vianello: « Modifiche del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 ».

L'onorevole Marocco ha facoltà di svolgere la relazione.

MAROCO, *Relatore*. Come ho già detto nella relazione svolta in sede referente, con il provvedimento oggi al nostro esame si intende trasformare il provveditorato al Porto di Venezia, da persona giuridica di diritto pubblico, in ente pubblico economico. I punti rimasti in sospenso erano due, di cui il primo relativo alla pariteticità tra le categorie della produzione e quelle del lavoro. Appunto al fine di evidenziare la pariteticità nella composizione degli organi collegiali degli enti portuali, propongo all'articolo 4 una modifica tendente ad aumentare ancora di una unità il numero dei membri del comitato esecutivo, nella persona del presidente dell'associazione fra le case di spedizione, spedizionieri e agenti marittimi della provincia di Venezia.

Il secondo punto rimasto in sospenso riguarda la norma, che avevo suggerito, sulle concessioni di durata superiore ai 15 anni: proponevo che fossero soggette ad approvazione con decreto del Ministro della marina mercantile.

In sede referente mi ero dichiarato in questo senso, ma ora, dopo un più attento esame,

soprattutto della legge per l'Ente porto di Trieste, ho visto come, in occasione dell'approvazione di quel provvedimento, abbiamo sollevato quell'ente-porto da certe attribuzioni che prima gli pesavano addosso.

Pertanto, se ci addentriamo nel campo delle attribuzioni, anche con riferimento a quella legge, dovremmo rivedere un po' tutto, mentre dobbiamo cercare di non toccare un argomento che potrebbe provocare reazioni sia da parte dei porti, che di varie categorie, essendo il provvedimento in esame frutto di un'intesa tra le forze sindacali, i Ministeri della marina mercantile e del tesoro, ed altri ancora.

Io quindi riterrei opportuno rinviare un discorso su questo argomento a quando potremo esaminare e discutere la legge-quadro nel suo complesso; allora potremo parlare anche delle attribuzioni, eventualmente sollevando gli enti porto da alcuni oneri.

Il mio consiglio è perciò di concludere il nostro esame, limitandoci ad accogliere lo emendamento relativo alle rappresentanze.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cavallari, che ha chiesto di partecipare alla seduta a norma di Regolamento.

CAVALLARI. In linea di massima concordo con il Relatore, soltanto ritengo necessario un ulteriore emendamento, e precisamente un comma aggiuntivo all'articolo 1 perché, al punto dell'articolo 1 della legge n. 797, abbiamo constatato la presenza di una dizione non giustificata. Infatti vi si dice che il provveditorato al porto coordina i vari servizi attinenti al coordinamento del comitato del porto, e questo è un pleonasma illogico; si dovrebbe dire che coordina i servizi attinenti al porto, e non al coordinamento del comitato del porto.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

Passiamo all'esame degli articoli. Dò lettura dell'articolo 1:

ART. 1.

Il primo periodo del terzo comma dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, è sostituito dal seguente:

« Il Provveditorato è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni: ».

Gli onorevoli Cavallari, Boldrin e Ballarin hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Per ragioni di tecnica legislativa e per maggiore chiarezza del testo, propongo la seguente formulazione dell'articolo 1:

L'articolo 2 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, già modificato dall'articolo 1 della legge 12 agosto 1957, n. 797, è sostituito dal seguente:

« L'esercizio commerciale del porto di Venezia è affidato al Provveditorato al porto.

Il Provveditorato è ente pubblico economico sottoposto alla vigilanza del Ministero della marina mercantile e ad esso sono devolute le seguenti attribuzioni:

a) gestione delle operazioni di sbarco, imbarco, trasbordo, deposito e trasporto delle merci e disciplina delle prestazioni della mano d'opera che vi è adibita, con tutti i compiti assegnati agli uffici del lavoro portuale, ai comandanti di porto e ai direttori marittimi, con l'osservanza delle norme contenute nel codice della navigazione e del relativo regolamento;

b) gestione dei depositi franchi, dei punti franchi, dei magazzini generali, dei depositi fiduciari e di altri analoghi stabilimenti che esistono o sorgessero in seguito, in zone demaniali marittime, sotto l'osservanza delle leggi doganali;

c) concorso alla gestione dei mezzi di trasporto ferroviario secondo gli accordi conclusi con l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato;

d) gestione dei suoli, degli spazi acquei e degli edifici di pertinenza del demanio marittimo, di concerto con la Capitaneria di porto e sotto l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice della navigazione e nel regolamento per la sua esecuzione in materia di concessioni;

e) manutenzione delle opere e degli impianti di arredamento portuale e costruzione di nuove opere e impianti di arredamento;

f) studi e provvedimenti per favorire lo sviluppo dei traffici del porto;

g) coordinamento dei vari servizi attinenti al funzionamento del porto.

Possono essere affidati al Provveditorato anche la costruzione e la gestione di aeroporti che sorgessero nel territorio della provincia di Venezia ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti e nessuno chiede di parlare, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

L'articolo 16 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1342, è sostituito dal seguente:

« Con apposito regolamento, da sottoporsi all'approvazione del Ministero della marina mercantile, saranno stabiliti la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale dell'ente ».

(È approvato).

ART. 3.

Il terzo comma dell'articolo unico della legge 25 maggio 1939, n. 918, è sostituito dal seguente:

« Il Direttore generale è nominato dal Ministro della marina mercantile su proposta del Consiglio di amministrazione del Provveditorato al porto. Il rapporto di impiego ed il trattamento economico sono stabiliti mediante deliberazione del Consiglio d'amministrazione, da sottoporre all'approvazione del Ministero della marina mercantile ».

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 4.

ART. 4.

Il numero 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 dicembre 1947, n. 1664, è sostituito dal seguente:

« 6) i due rappresentanti delle organizzazioni sindacali intercategoriale dei lavoratori, che fanno parte del Consiglio di amministrazione ».

Gli onorevoli Marocco, Cavallari, Boldrin, Marraccini e Merli hanno presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 4 con il seguente:

I numeri 5 e 6 dell'articolo 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato

V LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 3 DICEMBRE 1971

3 dicembre 1947, n. 1664, sono sostituiti dai seguenti:

« 5) il presidente della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia o un suo delegato, e il presidente dell'Associazione fra le case di spedizione, spedizionieri ed agenti marittimi della provincia di Venezia, o un suo delegato;

6) i due rappresentanti delle organizzazioni sindacali intercategoriale dei lavoratori, che fanno parte del Consiglio di amministrazione ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Poiché all'articolo 5 non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 5.

L'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329, è da intendersi nel senso che sia le organizzazioni sindacali dei dipendenti del Provveditorato al porto che quelle intercategoriale dei lavoratori avranno in seno al Consiglio d'amministrazione due rappresentanti designati dalle due organizzazioni sindacali più rappresentative.

(È approvato).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto delle proposte di legge oggi esaminate.

(Segue la votazione).

PRESIDENTE. Comunico il risultato della votazione.

Proposta di legge:

CERAVOLO SERGIO ed altri: Passaggio agli enti portuali di Genova, Savona e Napoli del-

l'esercizio ferroviario nell'ambito dei porti stessi (3837):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Proposta di legge:

BOLDRIN ed altri: Modifiche al regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l'ordinamento del provveditorato al porto di Venezia, nonché interpretazione autentica dell'articolo 3 della legge 21 dicembre 1955, n. 1329 (3407):

Presenti e votanti	25
Maggioranza	13
Voti favorevoli	25
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amodio, Azimonti, Ballarin, Bassi Aldo, Bianchi Gerardo, Brizioli, Canestrari, Cebrelli, Ceravolo Sergio, Cicerone, Damico, Giachini, Guerrini Giorgio, Guglielmino, Iannielo, Marocco, Marraccini, Merli, Pirastu, Querci, Russo Ferdinando, Skerk, Squicciarini, Tripodi Girolamo e Zucchini.

La seduta termina alle 10,30.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Dott. GIORGIO SPADOLINI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

Dott. ANTONIO MACCANICO

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO